

LEGGI REGIONALE

Divieto di provvedimenti straordinari ad enti e istituzioni trasferiti  
o in corso di trasferimento alla Regione Puglia

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

**LEGGE REGIONALE**

"Divieto di provvedimenti straordinari ad enti e istituzioni trasferiti o in corso di trasferimento alla Regione Puglia".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

**Art. 1**

Le deliberazioni concernenti assunzioni di personale o impegni comunque eccedenti l'ordinaria amministrazione di enti ed istituzioni che, per un provvedimento dello Stato, siano stati soppressi, siano in corso di scioglimento, compresi quelli previsti dalla tabella b) allegata al D.P.R. n. 616 del 24.7.1977, non saranno riconosciuti dalla Regione se adottati dopo la pubblicazione del provvedimento di soppressione o di scioglimento.

La norma si applica anche agli enti ed alle istituzioni che saranno soppressi con provvedimenti dello Stato ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento che li sopprime o che ne ipotizza la soppressione.

Eventuali deroghe per accertate esigenze dell'Ente devono essere autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Aprile-Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 7 febbraio 1978 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Aprile-Galatone**